



**Nota sintetica sul decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95
“Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e
imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di
infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”**

Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 recante “*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*” (cd d.l. Economia) è stato approvato in prima lettura dal Senato il 31 luglio 2025 e in via definitiva dalla Camera il 6 agosto 2025. Si attende la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane come integrate dal passaggio parlamentare.

✓ **Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (Art. 1)**

La norma, **che accoglie la richiesta dell'ANCI**, estende l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (c.d. FOI¹), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, agli interventi che non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del **31 dicembre 2025** siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.

¹ Il Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) è stato istituito per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC). Il Fondo aveva, dunque, la finalità di consentire l'inizio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi (articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). La dotazione del Fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Con D.P.C.M. 28 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse. La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi da 369 a 379, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha incrementato la dotazione del Fondo in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. In attuazione di tale normativa sono stati adottati una serie di decreti del Ragioniere Generale dello Stato che hanno provveduto all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Per gli interventi beneficiari delle risorse del sopracitato fondo, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento e sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori **entro il 31 dicembre 2025**, si procede alla revoca del contributo concesso, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari.

Inoltre, **sempre su proposta di ANCI nazionale**, è risolto il problema dei trasferimenti di risorse ai soggetti attuatori di interventi a valere in parte su risorse PNRR e in parte su risorse FOI. In questo ultimo caso, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori, Comuni e Città Metropolitane, dei singoli interventi, considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del FOI assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

Inoltre, si prevede che le Amministrazioni centrali titolari comunichino trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. In aggiunta, la norma dispone che, alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del FOI non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrino nella disponibilità del medesimo Fondo.

Viene infine modificato l'articolo 1, comma 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, specificando che, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 875 relative a due o più Ministeri, il Fondo possa essere ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.

✓ **Procedure di salvaguardia per assegnazione risorse FOI (Art. 1, commi 3 bis- 3 ter)**

La norma, proposta dall'ANCI e approvata durante l'esame in commissione Bilancio Senato, stabilisce che per gli interventi di Comuni, Città Metropolitane e Province, già aggiudicati e finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare e già beneficiari del contributo FOI, sia possibile ottenere, **entro il 10 dicembre 2025**, dal MEF-RGS la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato al fine di permettere la conclusione dei lavori. Requisito soggettivo per accedere a tale agevolazione è di non aver provveduto all'effettivo aggiornamento della voce lavori del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e di avere presentato, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera.

Prevede, inoltre, che per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione si debba procedere con successivo provvedimento ministeriale alla revoca dell'assegnazione.

Infine, la norma prevede che per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso e necessario all'attuazione di tale procedura, sia autorizzata per il 2025 la spesa di 500.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

✓ **Protezione civile regionale e degli enti locali (Art. 2, commi 4-7)**

La norma dispone che il Fondo regionale di protezione civile è finanziato per l'anno 2025 nella misura di 20 mln di euro. Di questi, il 40% è destinato al potenziamento del sistema

di protezione civile delle regioni e degli enti locali e il rimanente 60% è destinato al concorso agli interventi e alle misure dirette a fronteggiare esigenze conseguenti agli eventi emergenziali di protezione civile.

La Conferenza Unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 luglio 2025). Il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse con proprio provvedimento, da adottare **entro il 31 agosto 2025**.

✓ **Fondo Rigenerazione urbana (Art. 2, c. 9)**

La norma prevede l'istituzione del **Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana** con una dotazione pari a **50 mln di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026**.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno saranno stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle risorse.

✓ **Utilizzo proventi sanzioni Codice della strada (Art. 2, comma 9-bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione Bilancio Senato, prevede che per gli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possano utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter (violazione limiti di velocità), in misura non superiore al dieci per cento, e dall'articolo 208, comma 4 lettera c), del Codice della Strada, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

✓ **Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane (Art. 3)**

La norma istituisce, presso il MIT, il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori. Al Fondo confluiscono le risorse già stanziare, in termini di competenza, cassa e residui, derivanti da disposizioni legislative previgenti. All'interno del Fondo è istituita una specifica sezione in cui confluiscono le somme relative alle assegnazioni oggetto di decadenza.

I soggetti beneficiari delle risorse per gli interventi indicati nell'Allegato 1 (Milano, Roma, Brescia; Torino, Genova, Palermo e Napoli) devono perfezionare, entro il 31 dicembre 2025, l'obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione degli interventi. In caso di mancata assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro tale termine, i soggetti beneficiari sono autorizzati a completare le fasi autorizzative già in corso.

A partire **dal 1° gennaio 2026**, il MIT, di concerto con il MEF, effettua annualmente con decreto, entro il 30 aprile, una ricognizione degli interventi in corso per verificarne lo stato di attuazione e l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'assenza di obbligazione giuridicamente vincolante entro i termini comporta la decadenza automatica delle risorse, che sono trasferite al Fondo. Eventuali anticipi non giustificati da spese sostenute devono essere restituiti allo Stato.

Con il decreto di ricognizione o successivi, le risorse disponibili nel Fondo vengono riassegnate, con priorità agli interventi decaduti, sulla base di cronoprogrammi procedurali aggiornati e coerenti con gli stanziamenti. L'assegnazione può riguardare anche solo la progettazione. I decreti di assegnazione indicano i soggetti attuatori, CUP, cronoprogrammi con obiettivi verificabili e modalità di integrazione con il sistema di monitoraggio.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla Legge di bilancio per il 2018 (Art. 1, comma 1076 Legge 205/2017) per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è incrementata di 47,5 milioni di euro per il 2025 e 302,5 milioni di euro per il 2026. Le risorse per gli anni 2025-2028 vengono ripartite tra province e città metropolitane secondo i criteri riportati nell'Allegato 2. Tali enti possono, in via anticipata, avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento degli interventi previsti (co. 6 e 7). Di fatto, quindi il finanziamento delle manutenzioni stradali, già azzerato per il 2025-26 da precedenti provvedimenti, viene ora ripristinato su livelli prossimi all'iniziale stanziamento (255mln. di euro annui, rispetto ai 275 inizialmente impostati) e mantenuto su 275 mln. annui nel biennio 2027-28.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il MIT adotta un nuovo decreto di ripartizione, aggiornando quello previsto dalla Legge di bilancio per il 2018 (Art. 1, comma 1077 Legge 205/2017) per gli interventi relativi alla manutenzione della rete viaria, al fine di: considerare le nuove risorse complessive e gli stanziamenti annui – comunque riportati dall'allegato 2 al decreto – e rivedere le modalità di trasferimento delle risorse (co. 8).

La norma è stata integrata, durante l'esame in commissione Bilancio Senato, anche su sollecitazione di ANCI, con una modifica inerente i termini di utilizzo dei contributi da parte delle Città metropolitane e delle Province.

Con la nuova formulazione della lett. b del co. 8, si prevede:

- l'erogazione **entro il 31 dicembre 2025** a ciascun ente beneficiario **la prima rata di anticipazione** (indicata nel citato allegato 2 e pari alla metà dell'importo reso disponibile per il 2025), a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2025, *“e comunque per il periodo di cui all'alinea”* (2025-28) del comma 8, sia stata avviata la procedura di affidamento come risultante dalla **data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025**. A tal fine gli enti beneficiari dovranno fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, la certificazione attestante le procedure di affidamento avviate (n.1);
- **la seconda rata di anticipazione** è erogata entro il 30 settembre 2026, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2026 (e comunque per il quadriennio 2025-28) sia stata avviata la procedura di affidamento come risultante dalla data di **pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026**. Gli enti beneficiari dovranno certificare l'avvio delle procedure di affidamento entro il 30 luglio 2026 (n.2).

Ambedue le erogazioni sono ridotte proporzionalmente nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto.

- **entro il 30 settembre 2026, si prevede l'erogazione delle risorse residue** per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto per i quali **il contratto è stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026** (n. 3.1);
- successivamente, entro **il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno**, sono erogate le risorse relative alle annualità successive, sulla base degli stati di avanzamento rendicontati, con la condizione che **i contratti siano stati stipulati entro il 28 febbraio 2026** (per i casi in cui il termine di emanazione del CIG è il 30 settembre 2025) **o entro il 15 settembre 2026**, (nei casi in cui il termine del CIG è il 31 marzo 2026 (n. 3.2).

È stata così solo **parzialmente accolta la richiesta dell'ANCI** di considerare disgiuntamente il biennio 2025-26 e il biennio 2027-28, determinando scadenze più ampie per l'avvio dei procedimenti e per la stipula dei contratti del secondo biennio di contribuzione, al fine di permettere una più accurata attività di programmazione e progettazione degli interventi.

Il comma 9 indica i criteri per la revoca delle risorse, cui il DM attuativo dovrà attenersi. Sono oggetto di revoca le risorse relative ad interventi che:

- non registrano l'emanazione del CIG entro il 30 settembre 2025 o entro il 31 marzo 2026 e/o cui non ha fatto seguito la stipula di un contratto entro il 28 febbraio 2026 o entro il 15 settembre 2026,
- oppure sui quali non sono stati presentati i rendiconti da SAL ai fini delle erogazioni periodiche, con modalità di monitoraggio/certificazione che verranno presumibilmente dettagliate con il DM attuativo di cui al comma 8.

Le verifiche sulla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento si avvalgono dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato oltre che della documentazione acquisita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Le revoche sono disposte con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il **31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualità 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualità dal 2026 al 2028** (è da ritenere che la data dal 31 dicembre 2025 sia frutto di un refuso, in quanto gli interventi con termine CIG fissato al 30 settembre 2025 potranno essere perfezionati e con stipula del contratto entro il 28 febbraio 2026).

Gli importi oggetto di revoca e non già erogati incrementano "*compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica*" il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni (dl 104/2023, art. 19), dal 2027 privo di risorse. Un intento certamente meritevole, che non appare coerente con l'esigenza di assicurare uno stabile flusso di manutenzioni stradali della rete di pertinenza di Città metropolitane e Province. Gli importi già erogati sono riversati dagli enti e incamerati nel bilancio dello Stato.

✓ **Disposizioni in materia di medie opere (Art. 3 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione Bilancio Senato, dispone che le risorse residue resesi disponibili a seguito di rinunce e revoche (DM Interno 28 marzo 2025) per investimenti relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd "opere medie", co. 129 e ss., art. 1, l. 145/2018) sono destinate all'ampliamento delle disponibilità per le assegnazioni 2025-27, con riferimento a richieste di contributo, comunque, da presentare entro il 15 settembre 2025.

Sopprime, inoltre, la disposizione che prevede una riduzione del 5% dei contributi in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro 6 mesi dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione, i Comuni sono tenuti ad alimentare il sistema di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche finanziate. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'avvio dei lavori e dei termini di rendicontazione il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.

✓ **Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici (Art. 4)**

La norma, **integrata durante l'esame in commissione Bilancio Senato**, prevede una proroga delle assunzioni per gli Uffici speciali per la ricostruzione fino al 31 dicembre 2027 (Art. 1, comma 772 legge 29 dicembre 2022 n. 197- legge di bilancio 2023). A tal fine vengono stanziati 2.230.000 per gli anni 2026 e 2027.

Si prevede inoltre un'estensione del Superbonus 110% al 2026 per gli immobili situati nei Comuni colpiti dai terremoti del Centro Italia dal 24 agosto 2016 **nonché per gli immobili situati nei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto del 2009** che potranno beneficiare della detrazione del 110% anche sulle spese sostenute nel 2026. Questa proroga vale solo per casi particolari già individuati, come tra i vari interventi edilizi antisismici e di efficientamento energetico, e fino a un tetto massimo di 100 milioni di euro.

A questo si aggiunge l'ampliamento della deroga per cessione del credito e sconto in fattura, con la possibilità di usufruire delle modalità agevolate di fruizione del Superbonus anche nel 2026, nei limiti finanziari previsti e solo per i territori e interventi ammessi.

Infine, si rinnovano per il 2025 misure agevolative, con uno stanziamento dedicato di 11,7 milioni di euro, a favore di imprese e professionisti che hanno sede principale o unità locale nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia – che comprende i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici.

✓ **Proroga per utilizzo fondo povertà (Art. 5, comma 7 bis)**

La norma, proposta dall'ANCI e approvata durante l'esame in commissione Bilancio Senato, posticipa al 2027 l'entrata in vigore della disposizione che prevede la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente quale condizione per l'erogazione della quota annuale di spettanza del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

✓ **Interpretazione autentica del comma 355 dell'art. 1 della legge 232/2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro-vita privata (Art. 6 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione Bilancio Senato e a cui ha collaborato anche ANCI, chiarisce che il rimborso del bonus nido di cui all'art. 1 c. 355 L. n. 232/2016, riguarda non solo i nidi ma anche i micronidi, le sezioni primavera e gli altri servizi integrativi per l'infanzia (art. 2, c. 3 lett. a,b,c punti 1 e 3 del Dlgs 65/2025), quali spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare. Rimangono esclusi unicamente i centri per bambini e famiglie. Con questa modifica sono inclusi i servizi che garantiscono un percorso con affidamento dei bambini e bambine e in presenza con almeno un educatore. Inoltre, la norma chiarisce che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati, in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

Si evitano, in questo modo, le criticità che erano emerse per una letterale interpretazione della norma che pareva voler riconoscere il bonus solo per gli asili nido e solo se in possesso di "autorizzazione" non di altro titolo abilitativo.

Viene stabilito altresì che **dal 1° gennaio 2026** la domanda presentata dal genitore per accedere al bonus, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare. Si introduce, con questo comma, una semplificazione per evitare ripetizioni superflue di richiesta.

✓ **Norma di interpretazione autentica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 6 quater)**

Si tratta di una norma di interpretazione autentica, approvata durante l'esame in commissione Bilancio Senato che, con riferimento alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana, esclude che i coordinatori comunali delle attività di volontariato siano equiparati al datore di lavoro o al dirigente al fine dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al D.Lgs. 81/2008).

✓ **Incremento fondo editoria e librerie e fondo cultura (Art. 14 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in commissione bilancio Senato, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 il fondo a sostegno della filiera dell'editoria libraria e del comparto delle librerie. Al fine di rifinanziare il Fondo per la cultura autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa della Carta della cultura e della Carta del merito.

✓ **Rivalutazione del Canone unico patrimoniale (Art. 19 bis)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio del Senato, accoglie parzialmente una richiesta avanzata dell'ANCI fin dall'istituzione del canone unico patrimoniale, ovvero la facoltà di adeguamento delle tariffe del CUP in base all'indice ISTAT, come peraltro già previsto sia per il canone cavi e condutture che per il canone per le antenne telefoniche, di cui ai commi 831 e 831-bis, legge 160/2019.

Sono infatti note le difficoltà dell'attuale dispositivo che prevedeva la "parità di gettito" rispetto ai precedenti prelievi e, al tempo stesso la facoltà di modificare le tariffe, anche considerando la costante e naturale modifica della base imponibile, che varia in base alle esigenze del territorio e delle attività produttive ed edilizie.

La norma costituisce un rimedio parziale alle problematiche riscontrate in quanto indica la facoltà di rivalutare il canone "*annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente*", anziché fissare una base di riferimento al livello dell'indice ISTAT dell'anno precedente l'entrata in vigore del CUP (2020 o 2019).